

Comune di Monterotondo

Deliberazione Giunta Com.le

Atto n. 181 del 21/09/2017

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2017 2019

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di Settembre a partire dalle ore 11.00 si è riunita nella Residenza Municipale la

LA GIUNTA COMUNALE

PRESENTE

Risultano presenti ed assenti al momento dell'adozione del presente atto i signori:

Alessandri Mauro	Sindaco	SI
Cavalli Luigi	Assessore	NO
Di Nicola Alessandro	Assessore	SI
Lupi Antonino	Assessore	SI
Pancaldi Antonella	Assessore	SI
Pieretti Alessia	Assessore	SI
Valenti Marianna	Assessore	NO
Varone Riccardo	Assessore	SI

Presiede: Sindaco Alessandri Mauro

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale Mauro Di Rocco

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2017 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Servizio Risorse Umane Sig. Alessandro Di Nicola.

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del sopra citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 medesimo;
- l'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'art. 35, c. 4 del DLgs 165/2001, stabilisce che "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- l'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: "Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico finanziaria pluriennale".
- l'art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001: "Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

Considerato che la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, impedisce all'ente locale di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, come stabilito dall'art. 91, u.c., TUEL.) (C. Conti Umbria Delibera, 19-12-2013, n. 136 IMPIEGO PUBBLICO);

Visto l'art. 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale ha modificato l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 ponendo in posizione fondamentale lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della *performance*, sulla base delle linee di indirizzo, da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda le amministrazioni regionali e gli enti locali

Considerato che, dunque, in precedenza l'ordinamento affidava un ruolo centrale alla dotazione organica, quale base e al contempo limite invalicabile, per la programmazione degli interventi, ora tale strumento scompare quasi completamente dal panorama normativo, venendo totalmente soppiantato dal piano del fabbisogno.

Nello specifico, infatti, questo diviene l'atto programmatorio che deve:

- 1. coordinarsi ed essere coerente rispetto la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
- 2. ispirarsi ai principi di ottimizzazione di impiego delle risorse pubbliche disponibili;
- 3. perseguire obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- 4. tener conto delle linee di indirizzo ministeriali emanate ai sensi dell'art. 6-ter

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, il comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal DL 113/2016:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; (Sulla base del DL 113/2016 non è più necessario il rispetto della incidenza della spesa del personale su quella corrente nel triennio 2011/2013 -vincolo indicato dalle deliberazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015 e 16/2016;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- **557-bis**. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'<u>art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)</u>

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)

Richiamata la Deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG del 6 ottobre 2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico: "A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.

Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento".

Dato atto altresì che per l'anno 2015, rispetto ai divieti vigenti negli anni precedenti, è stato abrogato il divieto di assunzione per gli enti che hanno un rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50% (in quanto è stato abrogato dal d.1.90/2014, l'art. 76, comma 7, d.1.112/2008, convertito in legge 133/2008 e successive modificazioni);

Richiamato l'art. 1, co. 762 della legge n. 208/2015 il quale prevede che: "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno";

Considerato che le attuali disposizioni che regolano la capacità assunzionale degli enti sono contenute nell'art. 1, comma 228, della legge 208/2015, di recente modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 504. le quali stabiliscono che:

"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018

Atteso che, la modifica introdotta dal legislatore estende a tutti i comuni, con popolazione superiore ai mille abitanti, l'opportunità di assumere nel limite del 75 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione, dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal d.m. 10 aprile 2017;

Considerato che il decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile 2017, di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL, con l'individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019 per la Fascia demografica da 20.000 a 59.999 abitanti (nella quale rientra la popolazione del Comune di Monterotondo pari a 40.813) prevede un rapporto medio dipendenti-popolazione di 1/146 (0,00684)

Dato atto il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016 (n. 178 unità) e la popolazione del Comune di Monterotondo alla data del 31/12/2016 (abitanti n. 40.813) è pari ad un dipendente ogni 229,28 abitanti;

Verificato pertanto che il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016 e la popolazione del Comune di Monterotondo risulta pari a 0,00436 e quindi inferiore a quello previsto (0,00684) dal citato decreto del Ministero dell'Interno e conseguentemente le capacità assunzionali del Comune di Monterotondo sono determinate come segue:

Anno	Comuni che rispettano parametro dipendenti/popolazione di cui al D.M. 10 aprile 2017
2017	75% della spesa delle cessazioni anno precedente (2016)
2018	75% della spesa delle cessazioni anno precedente (2017)
2019	100% in assenza di modifiche si deve tornare alle previsioni del DL n. 90/2014, per cui sono fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 26/07/2017 di approvazione del **Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020,** con particolare riferimento alla Sezione Operativa del DUP dedicata alle Programmazioni settoriali - Programma Triennale del fabbisogno del personale, paragrafo 6.2;

Vista la Deliberazione n.68/2017/PAR della Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana, la quale ha ribadito che la programmazione triennale costituisce un momento centrale nella corretta pianificazione dell'uso delle risorse pubbliche, tanto da essere considerata oramai imprescindibile, anche per

l'ipotesi dell'utilizzo della capacità assunzionale derivante dal cumulo delle risorse relative alle cessazioni non utilizzate del triennio precedente;

Preso Atto che ai sensi dell'art.3, comma 5 del D.L. 90/2014 (comma così modificato dall'art. 4, comma 3, legge n. 125 del 2015) a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, prevedendo dunque che anche gli enti sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno possano utilizzare i c.d. "resti" derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 28/SEZAUT/2015/QMIG del 22 settembre 2015, la quale ha pronunciato i seguenti principi di diritto.

- 1) Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.
- 2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art.
- 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

Vista la Deliberazione n. 28/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione di controllo Umbria la quale rammenta che nell'ambito delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è da tempo maturato l'orientamento che equipara ad una nuova assunzione la trasformazione in un rapporto a tempo pieno di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale, il quale, pertanto, rimane assoggettato ai vincoli assunzionali previsti dalla legge. Tale orientamento si fonda sul disposto dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244/07, il quale stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni

Considerato che (come chiaramente espresso ripetute pronunce delle Sezioni di controllo della Corte dei conti: Sezione Lombardia 378/2014/PAR, Sezioni riunite, deliberazioni n. 53/CONTR/2010 e 59/CONTR/2010; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 21/2009; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 373/2012, n. 169/2012/PAR) qualora l'Amministrazione comunale intendesse acquisire personale mediante procedura di mobilità potrà invece fare riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, in particolare, la deroga al regime limitativo delle assunzioni recata dall'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si fonda sul fatto che la mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa, non genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l'operazione risulta neutra per la finanza pubblica.

Richiamata la delibera di Giunta n.241 del 08.11.2016 relativa al Programma triennale fabbisogno personale a tempo indeterminato 2016 – 2018;

Considerato che la delibera di Giunta n.241 del 08.11.2016 aveva stabilito nel 2016 la programmazione delle seguenti assunzioni facendo ricorso alle quote disponibili 2014 e 2015:

Assunzioni 2016			
Profilo	Cat.	Decorrenza	Costo annuo cat. Accesso
Educatrice asilo Nido	С	01/11/2016	19.454,15
Istruttore Direttivo	D	30/12/2016	21.166,71
			40.620,86
		Compreso oneri riflessi	54.756,92
		Quota disponibile 2014	
		- 2015	66.741,71
		Quota ancora disp.	11.984,79
Specifica quota disponibile			
Residuo 2014		7.327,66	
Quota 2015		59.414,05	
Totale		66.741,71	

Dato Atto che:

Nel corso del **2017** si è proceduto ad assumere un Istruttore Direttivo Contabile tramite scorrimento di graduatoria concorsuale di altro ente locale, mentre per l'assunzione dell'Educatrice di Asilo Nido si è fatto ricorso all'istituto della Mobilità Volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e tale passaggio può definirsi "neutro" e pertanto non incide sulle le capacità assunzionali dell'Amministrazione;

Verificato pertanto che la quota residua del triennio precedente (2014 – 2016) è la seguente:

Quota disponibile come risultante dalla delibera n. 241/2016	66.741,71
Quota già utilizzata per assunzioni 2016 (54.756,92 – 19.454,15)	35.302,77
QUOTA DISPONIBILE 2015	31.438,94

CESSAZIONI ANNO 2016			
Nominativo	Cat.	Decorrenza	Costo annuo cat. Accesso
BETTI MARIA TECLA	D	31/12/2016	21.166,71
DIONISI MARIA LUCIA	С	31/05/2016	19.454,15
FINISTAURI LUISELLA	В	31/07/2016	17.244,51
LAGUARDIA FLAVIO	D	28/12/2016	21.166,71
ROBERTO VOLPI	В	17/12/2016	17.244,51
LOLLO GEORGIANA	С		19.454,15
	Totale		96.276,59
	Oneri a ca	rico ente	34.351,49
	Totale (or	ieri compresi)	130.628,08
	Limite 759	%	97.971,06
+ Quota residua 2015			31.438,94
QUOTA DISPONIBILE PER NUOVE			
ASSUNZIONI			129.410,00

Considerato pertanto che nel 2017 vengono programmate le seguenti assunzioni di personale facendo ricorso alla Quota residua 2015 e al budget assunzionale 2016:

Assunzioni 2017

Nuove Assunzioni

Servizio	Cat.	N. posti	Profilo	Spesa	QUOTA Cessazioni	Note
Tecnico / Amministrativo	D1	2	Istruttore direttivo	42.333,42	42.333,42	
Demografici	C1	2	Istruttore	38.908,30		Mobilità volontaria
Politiche educative	В	2	Esecutore scolas.	34.489,42	34.489,42	
Cultura	C1	1	Trasformazione part time Istruttore	3.243,01	3243,01	
Politiche educative	В	4	Trasf. part time esecutori scolastici	11.498,77	11.498,77	
			Totale	€ 130.472,92	€ 91.564,62	
Oneri a carico ente			46.552,74	32.670,26		
Totale (oneri compresi)			177.025,66	124.234,88		

quota cessazioni disponibile 2015

+ 2016	129.410,00
quota cessazioni impiegata	124.234,88
quota cessazioni ancora disponibile	5.175,12

Dato atto che nel corso del **2017** sono definite le seguenti cessazioni di personale a cui si aggiunge la quota cessazioni ancora disponibile anno **2016**:

CESSAZIONI ANNO 2017

Nominativo	Cat.	Decorrenza	Costo annuo cat. Accesso
PALOMBI ATTILIO	D1		21.166,71
POLLARI FRANCESCA	В3		18.229,92
VASELLI ANNA MARIA	В3		18.229,92
RICOTTA SALVATORE	B1		17.244,71
	Totale		74.871,26
	Oneri a c	arico ente	26.714,07
	Totale (o	neri compresi)	101.585,33
	Limite 75	%	76.188,99

+ quota DISPONIBILE 2016 5.175,12 TOTALE DISPONIBILE 81.364,11

Considerato pertanto che nel **2018** vengono programmate le seguenti assunzioni facendo ricorso alla Quota residua 2016 e al budget assunzionale 2017:

Δςςι	ınzia	ni	20	11 Q

N. Posti	Cat.	Profilo	Spesa	Quota Cessazioni	Note
n. 3	С	Istruttore amm.vo/	58.362,45	0,00	Mobilità volontaria
n. 3	С	Agente di polizia	58.362,45	58.362,45	
		Totale	€ 116.724,90	€ 58.362,45	
	Oneri a	carico ente	41.647,44	20.823,72	
	Totale (oneri compresi)		158.372,34	79.186,17	

quota residua cessazioni disponibile	81.364,11
quota cessazioni impiegata	79.186,17
quota cessazioni ancora	
disponibile	2.177,94

Dato atto che nel corso del **2018** sono definite le seguenti cessazioni di personale a cui si aggiunge la quota cessazioni ancora disponibile anno 2017:

CESSAZIONI ANNO 2018			
Nominativo	Cat.	Decorrenza	Costo annuo cat. Accesso
CASADEI FABRIZIO	C1		19.454,15
BISCI AURELIA	C1		19.454,15
VALENTI SALVATORE	D1		21.166,71
VESPA GIORGIO	D1		21.166,71
CENCI ANDREINA	C1		19.454,15
MANELLI MARGHERITA	D3		24.338,14
GLORIA FRANCESCO	B1		17.244,71
GALANTI BIANCA MARIA	B1		17.244,71
BUCCIARELLI GIUSEPPE	C1		19.454,15
BADINI GIACOMO	C1		19.454,15
RIBERI ANGELA	C1		19.454,15
BELLA ANNA	C1		19.454,15
	Totale		237.340,03
	Oneri a d	arico ente	84.682,92
	Totale (oneri compresi)		322.022,95
	Limite 10	00%	322.022,95

324.200,89

Considerato pertanto che nel **2019** vengono programmate le seguenti assunzioni facendo ricorso alla Quota residua 2017 e al budget assunzionale 2018:

Assunzioni 2019				
N. POSTI	Cat.	Profilo	Spesa	QUOTA CESS.
1	D3	Funzionario	24.338,14	24.338,14
2	D1	Istruttore direttivo	42.333,42	42.333,42
5	C1	Istruttore	97.273,55	97.273,55
2	B1	Operatore	34.489,42	34.489,42
		Totale	€ 198.434,53	€ 198.434,53
	Oneri a	carico ente	70.801,44	70.801,44
	269.235,97	269.235,97		

quota residua cessazioni disponibile quota cessazioni impiegata quota cessazioni ancora disponibile 324.200,89 269.235,97 54.964,92

Dato Atto che l'Amministrazione comunale intende coprire il fabbisogno di personale 2017 – 2019 così come descritto tramite le seguenti procedure:

- ➤ Mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, d.lgs. 165/2001;
- Mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
- > Scorrimento proprie graduatorie concorsuali se disponibili e valide o in sub ordine;
- ➤ Utilizzo degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo con le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della 1. n°3/2003 e l'art. 3, comma 61, della 1. n. 350/2003 (così come interpretati dalla Corte dei conti sezione regionale di controllo per l'Umbria con Deliberazione n. 124/2013/PAR);
- > Espletamento di concorso pubblico;

Considerato che le assunzioni a tempo indeterminato oggetto della presente Delibera vengono programmate per il triennio 2016 - 2018 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 01-12-2015 (depositata il 22-12-2015), con la quale è stato dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che disponeva il blocco totale delle assunzione nell'ipotesi di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento.

VISTO l'art. 16 del D.L. 113 del 24-6-2016 che ha abrogato il rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della finanziaria del 2006;

Verificato che, ai sensi delll'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. l'art. 3 comma 5 quinquies della legge 114/2014, con deliberazione n. 37 del 28.04.2016 è stato approvato il Regolamento per l'Esercizio del Controllo Analogo delle Società Partecipate del Comune di Monterotondo, il quale all'art.8 comma 3 prevede che esclusivamente previa deliberazione vincolante della giunta comunale, i compenti organi della Società approvano:

 a) assunzioni, anche di personale dirigenziale, a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, o con altre forme contrattuali flessibili, di durata superiore a novanta giorni, rinnovi inclusi, ovvero di valore superiore a 10.000 euro;

VISTI i seguenti parametri di virtuosità da rispettare per la Programmazione triennale dei fabbisogni di personale:

Condizion	Condizionalità ex ante			Riferimento atti/dati contabili		Esito finale				
Rispetto	del	Saldo	di	finanza	Il Comune ha rispettato il Saldo di finanza pubblica,	☑ L'I	Ente	ha	rispettato	il

pubblica anno 2016, art.1 comma 710 e seguenti della legge di stabilità 2016 - Pareggio di bilancio rispetto dei termini e modalità di rilevamento, relativamente ai monitoraggi del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, riferiti al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e, successivamente, al 31 dicembre 2016, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento	art.1 comma 710 e seguenti della legge di stabilità 2016 - Pareggio di bilancio, come risulta dalla certificazione a firma del Dirigente del Dipartimento "Attività Economico Finanziarie ed Amministrative" prot. n. 2022 del 17/01/2017 Certificazione prot. n. n. 2022 del 17/01/2017 a firma della Dirigente del Dipartimento "Attività Economico Finanziarie ed Amministrative" attestante il rispetto dei termini e modalità di rilevamento, relativamente ai monitoraggi del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, riferiti al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e, successivamente, al 31 dicembre 2016, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento	rispetto del Saldo di finanza pubblica, art.1 comma 710 e seguenti della legge di stabilità 2016 - Pareggio di bilancio L'Ente ha rispettato i termini e modalità di rilevamento, relativamente ai monitoraggi del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, riferiti al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e, successivamente, al 31 dicembre 2016, entro trenta giorni dalla fine del
Effettuazione della rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001	- con la delibera della G.C. n. 77 del 20/04/2015 ha accertato l' assenza di eccedenza e soprannumero di personale per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e conseguentemente ha aggiornato la dotazione organica al 31/12/2014; - con deliberazione di G.C. n. 164 del 07/07/2015 è stata aggiornata la dotazione organica rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 02/12/2010 a seguito della soppressione della Categoria A dalla dotazione organica dell'Ente per dissolvenza della categoria, come previsto dal CCNL del 22/01/2014	periodo di riferimento Rideterminazione nel triennio precedente adempiuta
Ricognizione annuale per le Verifiche eccedenze di personale anno 2016 Ex art.33 del D.lgs 165/2001	con la delibera della G.C. n. 41 del 09/03/2017 approvazione esito della ricognizione per l'accertamento di condizioni di eccedenze soprannumero di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e revisione della dotazione organica al 31/12/2016 - ha accertato, dall'esito delle procedure di rilevazione effettuate, che non sono risultate presenti situazioni di dipendenti in soprannumero, né eccedenze di personale per l'anno 2016, e che, in conseguenza, non sussistono le condizioni per avviare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;	☑ Ricognizione annuale adempiuta
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011 – 2013 Ex art.1 comma 557-quater della legge 296/2006 Corte dei Conti Sezione regionale Lombardia n.78/2016/QMIG Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 16/SEZAUT/2016/QMIG	A) la spesa media di personale riferita la triennio 2011-2013 è pari a €. 6.711.327,00 B) la spesa di personale per il 2016 è pari ad €. 5.814.654,32 Condizione da rispettare A (2011-13) > B (2015) come certificata dal Servizio Ragioneria con prot.n.5783 del 14.02.2017	☑ Vincolo rispettato
Contenimento della spesa per le assunzioni flessibili nei limiti della spesa sostenuta nel 2009 Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n.2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015	A) spese per le assunzioni flessibili sostenute nel 2009 pari a € 607.014,52 B) spese per le assunzioni flessibili previste nel 2017 pari a € 387.556,81 Condizione da rispettare A (2009) > B (2016)	☑ Vincolo rispettato
Elaborazione del Piano Triennale delle Azioni Positive Ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006	Deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 09/09/2015 approvazione del Piano Triennale Azioni Positive 2015 – 2017 (art. 48, comma 1, d. lgs. 198/2006) in materia di Pari Opportunità;	☑ Piano triennale approvato

Predisposizione del Piano della Performance Ex art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009	Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 27/06/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 (<i>Piano della Performance</i>), il quale ai sensi dell'art. 169, comma <i>3 bis</i> Del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., costituisce per gli enti locali il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150	☑ Piano della Performance approvato
Rispetto degli obblighi previsti dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di certificazione del credito	Apposita Certificazione rilasciata dal Dirigente del Dipartimento Attività Economico-Finanziarie con nota protn. 2022 del 17/01/2017	☑ Vincolo rispettato

Richiamata la determinazione dirigenziale n.125 del 20.02.2017 del Segretario Generale di Presa d'atto delle certificazioni economico-contabili e delle spese di personale attestanti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2016 quali condizionalita ex ante necessarie per le procedure di assunzione 2017

Vista la certificazione prot.n.21846 del 31.05.2017 a firma della Dirigente del Dipartimento Attività Economico-Finanziarie ed Amministrative, relativa al rispetto del Pareggio di Bilancio 2016 (art.1, commi 720, 721, e 722 della legge n. 208/2015) e trasmissione della stessa al sistema di monitoraggio del Pareggio di Bilancio del MEF-RGS in data 22 marzo 2017 (entro il termine perentorio del 31 marzo 2017)

Visti gli ulteriori obblighi posti dall'art.9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, che in caso di violazione dei termini fanno incappare nella sanzione del divieto di effettuare assunzioni (che dura fino a che non viene adempiuto l'obbligo violato) sono:

- Approvazione del bilancio di previsione Esercizio 2017 2019 (31 dicembre anno precedente, salvo differimento, previsto dall'articolo 151, comma 1, del TUEL, differito al 31 marzo 2017 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, art. 5 comma 11)
- approvazione del rendiconto di gestione 2016 (30 aprile 2017, previsto dall'articolo 227, comma 2, del TUEL)
- approvazione del bilancio consolidato 2016 (30 settembre 2017, previsto dall'articolo 227, comma 2-ter, del TUEL)
- l'invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (30 giorni dall'approvazione degli atti).

Atteso che ai fini delle assunzioni, oggetto della presente delibera, si provvederà, in sede di relativa determina dirigenziale di assunzione, a verificare la sussistenza del rispetto dei vincoli sopra descritti dando atto in ogni caso che al momento risultano già soddisfatti i seguenti:

- Approvazione in data 27 aprile 2017, con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 27.04.2017 del Bilancio di previsione Esercizio 2017 2019 è **condizione rispettata** in quanto è stato osservato l'obbligo della preventiva approvazione del bilancio necessaria per effettuare nuove assunzioni;
- Approvazione del rendiconto di gestione 2016 è **condizione rispettata** in quanto è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n.29 del 12.06.2017;
- Invio dati relativi alla delibera di Consiglio comunale n. 22 del 27.04.2017 del Bilancio di previsione Esercizio 2017 2019 è **condizione rispettata** in quanto come da certificazione prot.n.21846 del 31.05.2017 trasmessa dalla Dirigente del Dipartimento Attività Economico-Finanziarie ed Amministrative, l'invio dei dati relativi bilancio di previsione Esercizio 2017 2019 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche è stato effettuato in data 19.05.2017;

Richiamato, infine, l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

Acquisita in proposito la positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori, resa in data 18/09/2017ed allegata al presente atto (allegato B), ai fini dell'attestazione resa ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della

legge 28 dicembre 2001, n. 448 e della certificazione di cui all'art. 3, comma 10, del D.L. n. 90/2014, come convertito nella legge n. 114/2014;

CONSIDERATA la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

DATO ATTO pertanto che la dotazione organica è uno strumento flessibile che va adeguato alle esigenze dell'amministrazione ed al suo ottimale funzionamento e che, quindi, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, l'Ente può adottare le modifiche rendendo gli strumenti stessi adeguati alle esigenze ed ai programmi da attuare;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del documento di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 tenuto conto dei principi e delle norme in vigore, al fine di garantire la funzionalità dei servizi , definire le linee di pianificazione del programma di assunzione per il triennio di riferimento;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale, Dirigente del Servizio Risorse Umane ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie e Amministrative, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato A**);

Visti

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 25/05/2017, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 27/06/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019:

Visto l'art.3 dello Statuto Comunale;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.:

Visti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 come allegato distinto con la lettera "A";

Con voti unanimi;

DELIBERA

1) **Di approvare**, per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 241/1990, il Programma triennale delle assunzioni a tempo indeterminato 2017-2019, come di seguito specificato:

Assunzioni 2017

Servizio	Cat.	N. posti	Profilo	Spesa	QUOTA Cessazioni	Note
Tecnico /						
Amministrativo	D1	2	Istruttore direttivo	42.333,42	42.333,42	
Demografici	C1	2	Istruttore	38.908,30		Mobilità volontaria
Politiche educative	В	2	Esecutore scolas.	34.489,42	34.489,42	

Cultura	C1	1	Trasformazione part time Istruttore	3.243,01	3243,01	
			Trasf. part time			
Politiche educative	В	4	esecutori scolastici	11.498,77	11.498,77	
			Totale	€ 130.472,92	€ 91.564,62	
	Oneri a d	carico ente		46.552,74	32.670,26	
	Totale (oneri compresi)			177.025,66	124.234,88	

quota cessazioni disponibile

2015 + 2016129.410,00quota cessazioni impiegata124.234,88quota cessazioni ancora disponibile5.175,12

N. Posti	Cat.	Profilo	Spesa	Quota Cessazioni	Note
n. 3	С	Istruttore amm.vo/	58.362,45	0,00	Mobilità volontaria
n. 3	С	Agente di polizia	58.362,45	58.362,45	
		Totale	€ 116.724,90	€ 58.362,45	
	Oneri a	carico ente	41.647,44	20.823,72	
	Totale (oneri compresi)	158.372,34	79.186,17	
					-

quota residua cessazioni disponibile	81.364,11
quota cessazioni impiegata	79.186,17
quota cessazioni ancora	
disponibile	2.177,94

Assunzioni 2019				
N. POSTI	Cat.	Profilo	Spesa	QUOTA CESS.
1	D3	Funzionario	24.338,14	24.338,14
2	D1	Istruttore direttivo	42.333,42	42.333,42
5	C1	Istruttore	97.273,55	97.273,55
2	B1	Operatore	34.489,42	34.489,42
		Totale	€ 198.434,53	€ 198.434,53
	Oneri a	carico ente	70.801,44	70.801,44
	Totale (d	oneri compresi)	269.235,97	269.235,97
quota residua cessazioni		324.200,89		
quota cessazioni impiega		269.235,97		
quota cessazioni ancora	54.964,92			

- 1) **Di dare atto** che il finanziamento del costo occorrente per i posti individuati nella presente programmazione è previsto negli appositi capitoli di spesa dello schema del Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019, conformemente alla deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 26/07/2017 di approvazione del DUP 2018 2020 con particolare riferimento al paragrafo 6.2 dedicato alla programmazione dei fabbisogni di personale
- 3. **Di dare atto** che il fabbisogno assunzionale avviene nel rispetto del principio di contenimento della spesa di personale come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa;

- 4. **Di dare atto** che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti (allegato B);
- 5. **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Risorse Umane Trattamento Giuridico;
- 6. **Di prendere atto** che il Dirigente del Settore interessato porrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compreso se previsto, l'adozione del relativo impegno di spesa, nonché la trasmissione del presente atto e successivi alle strutture interne dell'ente, se coinvolti nel procedimento, nonché ai soggetti esterni, se interessati a qualsiasi titolo nel procedimento stesso;
- 7. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U., ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 01-04-1999 relativi al personale non dirigente delle regioni e delle autonomie locali.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza e con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2017 / 312

Ufficio Proponente: Servizio risorse umane(trattamento giuridico) politiche comunitarie, del lavoro e della

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2017 2019

- Parere tecnico
Ufficio Proponente (Servizio risorse umane(trattamento giuridico) politiche comunitarie, del lavoro e della formazione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole
Data 08/09/2017 Il Responsabile di Settore Dr. Mauro Di Rocco

Parere contabile —

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

LAURA FELICI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Alessandri Mauro

IL SEGRETARIO GENERALE Mauro Di Rocco

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune a partire dal per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE Mauro Di Rocco
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
o è stata comunicata, con lettera n in data, ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1;
che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE Mauro Di Rocco